



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

45032 BERGANTINO (RO) – Via V. Emanuele II 107 – Tel. 0425 805 250 – Fax 0425 805 230

C.F. 83000410296 – P.I. 00582330296 www.comune.bergantino.ro.it

e-mail: protocollo@comune.bergantino.ro.it - tecnico@comune.bergantino.ro.it

Protocollo nr.

ORDINANZA

Numero 8 del 3 Aprile 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PROROGA, ALLA DATA DEL **13/04/2020**, DELLE PRECEDENTI ORDINANZE NR. 3 DEL 25/02/2020, NR. 4 DEL 10/03/2020 E NR. 5 DEL 13/03/2020.

IL SINDACO

- Visto il D.L. n. 6 in data 23/02/2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il D.P.C.M. in data 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visti i D.P.C.M. in data 25/02/2020, 01/03/2020, 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Ritenuto di poter recepire le suddette disposizioni e di rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell'infezione COVID-19;

- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 25 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 10 marzo 2020, recate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura al pubblico degli uffici comunali”;
- Vista l'ordinanza sindacale nr. 5 del 13/03/2020 avente ad oggetto la chiusura al pubblico del parco giochi “Bergantino” di via Manzoni, 400 e del Cimitero comunale di via Vaccara, nr. 305

Ritenuta, a fronte dell'attuale situazione, la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Valutato, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Ritenuto, pertanto, di poter predisporre tutti gli idonei provvedimenti finalizzati alla prevenzione dei pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Dato atto che è necessario evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o

aperti al pubblico;

Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in data 18/08/2000, n.267 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Accertato che, nel caso in esame, trova applicazione la norma sopracitata, in quanto ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità;

Visti:

- l'articolo 32 della Costituzione;
- l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, nr. 833;
- l'articolo 107 del "T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" - D.Lgs. 18/08/00, n. 267;
- l'articolo 86, Titolo III, dello Statuto Comunale;

ORDINA

la per le motivazioni di cui alla premessa che qui s' intendono richiamate per intero, LA PROROGA, FINO ALLA DATA DEL **13/04/2020**, DELLE PRECEDENTI ORDINANZE NR. 3 DEL 25/02/2020, NR. 4 DEL 10/03/2020 E NR. 5 DEL 13/03/2020.

DISPONE

che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio "on line" e negli altri luoghi pubblici del territorio comunale e pubblicata in apposita sezione sul sito internet del Comune di Bergantino.

Copia del presente atto sia trasmesso, per gli adempimenti di competenza:

- al Responsabile comunale di Protezione civile;
- al signor Comandante della polizia Locale Polesine Superiore;
- al Signor Comandante la Stazione Carabinieri di Bergantino;
- alla Prefettura di Rovigo;

INCARICA

Le Forze dell'Ordine e chiunque spetti far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Viene demandata agli organi di Polizia, la verifica e il rispetto delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto è punito ai sensi dell' art. 650 del codice penale.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 30 giorni dalla notificazione. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Fortuna geom. Amedeo.

Il Sindaco
Dr.ssa Lara Chiccoli

